

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 10.11.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di novembre alle ore 20:33

Con la modalità telematica della videoconferenza. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza da remoto.

Partecipa da remoto il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si da remoto
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si da remoto
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si da remoto
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si da remoto
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	Si da remoto
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	Si da remoto
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	Si da remoto
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si da remoto
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	Si da remoto
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	Si da remoto
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si da remoto

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull'argomento e fa presente che con la presente deliberazione si intende istituire nel Comune di Pescate, a decorrere dal 1° febbraio 2026, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive (alberghi, b&b, posti letto) situate sul territorio. Il Sindaco prosegue spiegando che l'imposta costituirà un'entrata per il Comune non a carico dei cittadini Pescatesi, che ad oggi si stima in venti/venticinquemila euro annui, considerato che nel 2026 ci saranno eventi attrattivi per il turismo, quali le Olimpiadi della Valtellina ed il Nameless Festival. Il Sindaco spiega che le entrate di tale imposta avranno una finalità vincolata legata ad interventi finalizzati ad incrementare il turismo. Il Sindaco prosegue offrendo una rappresentazione generale delle caratteristiche, dei contenuti e delle finalità del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Il Sindaco spiega che il nuovo Revisore dei Conti ha operato delle piccole modifiche rispetto alla versione originaria del regolamento, che si concretano nell'inserimento nel corpo del testo di alcune specifiche di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

PREMESSO che:

-l'Art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con Deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque Euro per notte di soggiorno;
- b) disposto, altresì, che, con Regolamento Nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo Art. 4, nel caso di mancata emanazione del Regolamento Nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (Decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011), i Comuni possono, comunque, adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il Regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'Art. 4, comma 7, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli Enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'Art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la D.G.R. 21 maggio 2018, n. XI/145, di Regione Lombardia, "Destinazione turistica – Elenco dei Comuni turistici e delle città d'arte ai fini dell'Articolo 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23", con la quale si è provveduto ad individuare i Comuni turistici della Lombardia, dandosi atto che il Comune di Pescate è incluso in tale elenco, così come indicato anche nell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3764 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che il Comune di Pescate intende istituire l'imposta di soggiorno, sulla base della normativa sopra richiamata;

DATO ATTO che:

a) l'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti. ...";

b) il vigente "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (D.Lgs. n. 267/2000) conferma, all'Art. 149, che "... La Legge assicura (...) agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. ..." e precisa, altresì, all'Art. 42, comma 2, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F);

c) l'Art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria per l'anno 2001), così come sostituito dall'Art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), stabilisce che il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che i Regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'Esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

d) l'Art. 13, comma 15-quater, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214/2011, dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i Regolamenti e le Delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'Articolo 4 del

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'Articolo 14, comma 16, lett. e), del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'Articolo 1, comma 1129, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei Regolamenti e delle Delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. ...”;

ESAMINATO l'allegato Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO il documento stesso meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Deliberazione.
- 2. DI ISTITUIRE** a decorrere dall'anno 2026 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicandola secondo le modalità, i termini e le misure stabiliti nell'allegato Regolamento per la gestione del tributo.
- 3. DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

4. **DI STABILIRE** che l'applicazione dell'imposta in trattazione decorra dal 01.02.2026, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 3 della Legge n. 212/2000.
5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente Deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul Sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, così come previsto dall'Art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane" (G.U. Serie Generale n. 195 del 16.08.2021).
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'Art. 13, comma 15-quater, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214/2011, "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i Regolamenti e le Delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'Articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'Articolo 14, comma 16, lett. e), del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'Articolo 1, comma 1129, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei Regolamenti e delle Delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. ...".
7. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno.
8. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
9. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio *on-line*, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
10. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
11. **DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedersi con quanto deliberato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 4 Novembre 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 4 Novembre 2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE CAPITANI DANTE

Firmato da:
DE CAPITANI DANTE
Codice fiscale: DCPONT58R10E507P
Valido da: 18-01-2023 10:49:52 a: 18-01-2026 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 11-11-2025 13:00:37
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

Firmato da:
ROMANIELLO EMILIA
Codice fiscale: RMNMLE80R54L259N
Valido da: 18-01-2023 11:18:19 a: 18-01-2026 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 11-11-2025 12:56:59
Motivo: Approvo il documento

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 10.11.2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno _____, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

COMUNE DI PESCATE
Provincia di Lecco



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/11/2025

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Soggetti passivi	3
Art. 4 Esenzioni	3
Art. 5 Misura dell'imposta	4
Art. 6 Versamento dell'imposta	4
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Art. 8 Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.....	4
Art. 9 Attività di controllo e accertamento dell'imposta	5
Art. 10 Sanzioni	5
Art. 11 Riscossione coattiva	5
Art. 12 Rimborsi e compensazione	6
Art. 13 Contenzioso.....	6
Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta	6
Art. 15 Disposizioni finali e transitorie	6

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. N. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/02/2026 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, legge regionale Lombardia n. 27 del 2015, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Pescate, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
- 4.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Pescate, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Pescate;
 - d) gli studenti che svolgono *stage*/tirocini presso le strutture ricettive;
 - e) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
 - f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80%, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - g) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle lett. b, c), e), f), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.;
 - per l'ipotesi di cui alla lett. d) l'attestazione dell'istituto scolastico;
 - per l'ipotesi di cui alla lett. g) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge, tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - Possibilità di graduare in proporzione al prezzo di soggiorno e alla tipologia della struttura ricettiva;
 - Possibilità di distinzione tra le diverse categorie di strutture previste dalla normativa nazionale e regionale;
 - Possibilità di modulazione della tariffa per durata del soggiorno, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi;
 - possibilità di riduzione della tariffa base, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno o per delimitate porzioni del territorio comunale, in relazione a specifiche esigenze di promozione turistica o di destagionalizzazione.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Pescate corrispondono, entro il termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pescate, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett d) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
 - a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) versare/pagare al Comune di Pescate le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;
 - d) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.
3. Il gestore della struttura ricettiva inoltre, in qualità di agente contabile, deve presentare annualmente al Comune di Pescate il "Conto giudiziale" debitamente sottoscritto e redatto secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. Il conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile va reso entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, per un periodo non inferiore a quello stabilito dalla legge per le attività di accertamento, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 8 Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

(soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,

che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*.

Art. 9 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.

Art. 10 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Pescate potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed

interessi, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 7 e dell'art. 8 del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 12,00 €

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.
3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della finanza locale.

Allegati: modulistica

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 nonché dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno)

Io sottoscritto

nato a il

residente a Via n°

Codice Fiscale..... Tel.....Email.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni

DICHIARO

di aver pernottato dal / / al / /

presso la struttura ricettiva

e di trovarsi in uno dei casi di esenzione di cui all' art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno e precisamente (barrare la casella appropriata):

- a) personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- b) dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Pescate;
- c) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- d) accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80%, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

Dichiaro di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali avviene per l'esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell'Ente, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e di avere letto l'informativa sul sito www.comune.pescate.lc.it

(luogo, data) _____

Il dichiarante _____

Ai sensi dell'art. 38, DPR. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.